



**COMUNE DI MALALBERGO**  
*Provincia di Bologna*

*Regolamento per la concessione di  
finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31  
del 29/5/96, controllata da CO.RE.CO. seduta del 24/6/96  
prot. n. 96/0026

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62  
del 17/11/97, controllata da CO.RE.CO. seduta del 26-11-97  
prot. n. 97/0049

# INDICE

## Capo 1 "Disposizioni generali e area di intervento"

*Art. 1 - Finalità*

*Art. 2 - Priorità*

*Art. 3 - Aree di intervento*

*Art. 4 - Attività sportive e ricreative del tempo libero*

*Art. 5 - Sviluppo economico*

*Art. 6 - Attività culturali ed educative*

*Art. 7 - Tutela valori ambientali*

*Art. 8 - Attività socio assistenziali*

## Capo 2 "Procedure"

*Art. 9 - Soggetti ammessi*

*Art. 10 - Richieste di ammissione*

*Art. 11 - Interventi straordinari*

*Art. 12 - Istruttoria delle richieste*

*Art. 13 - Modalità d erogazione*

*Art. 14 - Criteri di concessione*

## Capo 3 "Provvidenze diverse"

*Art. 15 - Patrocinio*

*Art. 16 - Utilizzo delle sale concesse in beneficio*

*Art. 17 - Uso dello stemma comunale*

# Capo 1 "Disposizioni generali e area di intervento"

## Art. 1 - Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Malalbergo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990 n° 241, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di finanziamenti e contributi, di qualunque genere e natura, ad enti, associazioni e comitati, per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

## Art. 2 - Priorità

Al fine dell'erogazione di finanziamenti e contributi, viene data priorità agli Enti, Associazioni e Comitati che pongono a base della loro costituzione e azione l'attività di volontariato.

## Art. 3 - Aree di intervento

Le aree di intervento per le quali l'Amministrazione comunale può effettuare le concessioni di finanziamenti e benefici economici sono di norma le seguenti:

- Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Sviluppo economico
- Attività culturali, celebrative ed educative
- Tutela valori ambientali
- Attività socio assistenziali
- Interventi straordinari

Per ogni area d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano e quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

## Art. 4 - Attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune a favore di Associazioni e gruppi sportivi regolarmente iscritti alle rispettive federazioni, per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.

Il Comune può inoltre intervenire a sostegno di associazioni e gruppi che curano attività sportive amatoriali, attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero a favore prevalentemente di cittadini residenti.

Il Comune può concedere contributi una-tantum per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, anche a livello professionistico, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

La concessione dell'uso di impianti ed attrezzature sportive è regolata mediante apposita convenzione approvata dall'organo competente.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune derivante dall'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, le responsabilità inerenti, anche relative al rispetto della normativa disciplinante la materia, faranno capo esclusivamente al soggetto utilizzatore.

#### Art. 5 - Sviluppo economico

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati in particolare:

- a) per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune rappresentanti l'oggettività reale locale;
- c) per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare il turismo sul territorio comunale;
- d) per la realizzazione di opere ed interventi volti a favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) per contributi annuali a favore delle associazioni pro-loco e altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- f) per iniziative e progetti specifici di particolare carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia del territorio predeterminati negli strumenti di programmazione del Comune o in quelli regionali ai quali essa si richiama;
- g) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi comunali come abbisognevole di particolare promozione. In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni o accordi tra il Comune e i soggetti destinatari delle provvidenze.

I contributi sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia comunale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.

## Art. 6 – Attività culturali, celebrative ed educative

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, spettacoli, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore dei soggetti che operano per la promozione dei valori morali, umani e spirituali;

La concessione dei contributi viene effettuata tenendo conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorrono alla promozione della cultura.

Sono ammissibili, in particolare:

- a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune;
- b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per il Comune e per il patrimonio storico-culturale;
- c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione dei beni culturali;
- d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o centri culturali.

## Art. 7 – Tutela dei valori ambientali.

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le iniziative utili per la loro protezione.

I benefici e i contributi sono disposti a favore: di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio comunale per la tutela dell' ambiente, dei suoi valori culturali, del suo patrimonio naturale, in modo continuativo e senza fini di lucro, e di enti, comitati ed associazioni di volontariato, con sede ed attività nel Comune, che operano nel campo della protezione civile.

#### Art. 8 - Attività socio - assistenziali.

Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio comunale, che perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socioeconomico e sanitario.

Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l' ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza comunale.

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative socio assistenziali sono regolati anche dal Regolamento degli asili nido e dell' assistenza sociale.

## Capo 2 "Procedure"

#### Art. 9 - Soggetti ammessi

La concessione di contributi e l' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall' Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano di norma a livello intercomunale a beneficio della comunità locale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività ed iniziative di specifico e particolare interesse comunale;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l' attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interessi generali rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l' Ente è preposto.

## Art. 10 – Richieste di ammissione

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l' indicazione dei requisiti posseduti e l' individuazione delle finalità alle quali l' intervento richiesto è destinato. Le richieste di contributi devono essere presentate, dai soggetti interessati, entro il 30 agosto e comunque entro il 60° giorno precedente alla data ultima fissata dalla legge per l' approvazione del bilancio preventivo.

Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente regolamento. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non agisce per conto di partiti politici in relazione a quanto previsto dall' Art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 e dell' Art. 4 della legge n. 659 del 18 novembre 1981.

Deve inoltre essere precisato se il richiedente per l' intervento al quale l' istanza si riferisce, beneficia di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e precisarne l' eventuale importo.

## Art. 11 – Interventi straordinari

Per iniziative e manifestazioni rientranti nelle aree di intervento, che hanno carattere eccezionale, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità, tale da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato.

## Art. 12 – Istruttoria delle richieste

Le istanze pervenute sono assegnate per il loro procedimento istruttorio al settore competente.

Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta comunale. Vanno evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento. La Giunta ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l' esclusione può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell' istruttorie e delle risorse disponibili in bilancio decide sull' accoglimento della domanda, stabilendo in caso positivo, l' importo delle somme e l' individuazione di altri benefici da assegnarsi.

Qualora vengano concesse in via continuativa in beneficio sale, spazi, strutture pubbliche, con l' Ente beneficiario dovrà essere conclusa apposita convenzione, nella quale dovranno essere specificate le garanzie richieste dall' Amministrazione.

## Art. 13 – Modalità di erogazione

I soggetti che richiedono la concessione di un intervento finanziario di qualunque genere o natura per l' effettuazione della loro attività devono presentare:

- atti costitutivi
- bilancio di previsione
- programma delle loro attività.

L' erogazione dei contributi finanziari a sostegno delle attività ordinarie annuali e ricorrenti avviene per il 70% alla esecutività della deliberazione di concessione, e per il restante 30% dopo l' avvenuta rendicontazione.

L'erogazione dei contributi finanziari concessi per interventi diversi da quelli previsti nel comma precedente è disposta entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.

In casi particolari è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo se specificatamente richiesto e motivato.

I bilanci di previsione e i rendiconti dell'attività dei soggetti richiedenti devono essere firmati dal Presidente dell'ente beneficiario, e ove esista, dal Presidente del Collegio dei Revisori o dal Revisore unico.

#### Art. 14 - Criteri di concessione

La Giunta comunale, in base alle risorse disponibili e al numero delle domande ammissibili, concede benefici e contributi con riferimento ai seguenti criteri:

##### a) per le attività annuali:

- assenza di fine lucro negli scopi statuari;
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e nell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nel Comune;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- rilevanza territoriale dell'attività;

##### b) per attività specifiche e singole territoriali:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico; sportivo ricreativo;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

L'intervento del Comune non può essere ammesso né concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni ed iniziative, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti organizzati.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati, ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti del Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, può deliberare la revoca del beneficio concesso.

La concessione dell' intervento è vincolata all' impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti che ricevono benefici per l'espletamento delle loro attività, manifestazioni ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o promuovono esteriormente tali attività che esse si realizzano con il concorso del Comune di Malalbergo.

## Capo 3 "Provvidenze diverse"

### Art. 15 - Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l' indicazione "Con il patrocinio del Comune di Malalbergo".

Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo, e modalità di svolgimento, nonché contenere l' indicazione dei soggetti richiedenti.

### Art. 16 - Utilizzo delle sale comunali concesse in beneficio

Le sale di proprietà del Comune, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti. L' utilizzo delle sale è subordinato al rispetto della loro destinazione.

E' facoltà dell' organo che ha concesso il beneficio ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell' alternativa.

### Art. 17 - Uso dello Stemma Comunale

Il Comune può concedere ad associazioni di volontariato o di pubblica assistenza aventi sul territorio comunale sede e/o una sezione e/o altra unità operativa, la possibilità di utilizzare lo Stemma comunale unitamente allo stemma sociale.

Il provvedimento con cui la Giunta concede l' utilizzo dello Stemma è subordinato alla richiesta di tutti i documenti ritenuti idonei a comprovare la veste sociale richiesta e la benemeranza dell' Ente.

Il provvedimento è in ogni momento revocabile per motivi di pubblico interesse.

Le modalità, tempi ed occasioni di utilizzo non possono ledere in alcun modo il Comune, pena la revoca e l' eventuale richiesta di risarcimento di ogni danno subito.

Ogni onere in merito all' utilizzo farà capo esclusivamente all' Ente Beneficiario.

L' utilizzo dovrà svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, ivi compresi quelle in materia di marchi ed insegne, e comunque in nessun modo l' attività dell' Ente beneficiario dovrà confondersi con quella del Comune.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
PER L' ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC.**

Al Comune di Malalbergo

\_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del  
 C.F. \_\_\_\_\_ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l' effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dell' attività di cui al programma dettagliato ed al preventivo finanziario, allegato alla presente.

Dichiara inoltre che l' Associazione \_\_\_\_\_:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell' articolazione politico-amministrativo di alcun partito, secondo quanto previsto dall' art.7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dell' art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per le attività sopra illustrate;
- che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall' apporto dei componenti dell' Associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano ad essa volontariamente, nonché oneri riferiti all' uso di materiale attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Dichiara di beneficiare / non beneficiare, di contributi da altri Enti pubblici per la medesima attività;

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato delle attività e di eventuali iniziative;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

(1) Denominazione dell' ente, associazione, comitato.